



**DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
E MARKETING TERRITORIALE
SETTORE COMMERCIO, SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

- O G G E T T O -

**Approvazione delle "LINEE DI INDIRIZZO NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE
RELATIVE ALL'IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE"**

IL DIRETTORE DEL SETTORE

- Visti gli art. 107, 151 comma 4, 153 comma 5, 183, 191 e 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto l'art. 71 dello Statuto del Comune di Milano di cui alla delibera di C.C. n. 653 del 03/10/1991;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- Vista la Determina Dirigenziale nr. 138/2016 di **Approvazione delle Linee di indirizzo relative alle procedure in materia di tutela dall'inquinamento acustico per attività di somministrazione e bevande e del modello di Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà ai soli fini dell'ottemperanza alle disposizioni normative in materia di tutela dall'inquinamento acustico.**

PREMESSO CHE

Alla luce della normativa in materia di impatto acustico, si è reso necessario ridefinire le procedure in materia di tutela dall'inquinamento acustico per attività di somministrazione e bevande, nello specifico relativamente a: nuove aperture/trasferimenti/ampliamenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande (pubblico esercizio), modifiche condizioni di esercizio relativamente all'impatto acustico, segnalazioni di presunto inquinamento acustico prodotto da attività commerciali, procedimenti per accertato inquinamento acustico;

trattandosi di procedure che interessano aspetti legati sia alla disciplina del commercio che a quella dell'impatto acustico, con Determina nr.138/2016 a firma dei Direttori rispettivamente del Settore Commercio SUAP e Attività Produttive e del Settore Politiche Ambientali ed Energetiche si è proceduto a redigere le *Linee di Indirizzo relative alle procedure in materia di tutela dall'inquinamento acustico per attività di somministrazione di alimenti e bevande*;

nel provvedimento e, precisamente al paragrafo 9 si dava atto che, vista la complessità della materia, la procedura riferita agli aspetti di esclusiva competenza del Settore Commercio, si sarebbero disciplinati nel dettaglio con specifica Determinazione;

valutata quindi l'opportunità di redigere delle Linee di Indirizzo nella trattazione delle pratiche relative all'impatto acustico delle attività di somministrazione contenenti sia il dettaglio degli oneri a carico degli operatori commerciali nell'ambito della compilazione delle dichiarazioni, che i controlli dell'Amministrazione e gli eventuali provvedimenti conseguenti

DETERMINA

Di approvare le *Linee di indirizzo nella trattazione delle pratiche relative all'impatto acustico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande* allegate al presente atto quale parte integrante (All.1).

IL DIRETTORE DEL SETTORE COMMERCIO
Dr. Roberto Munarin

LINEE DI INDIRIZZO NELLA TRATTAZIONE DELLE PRATICHE RELATIVE ALL'IMPATTO ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

PARAGRAFO 1

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SOLI FINI DELL'OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

1. Non potranno essere dichiarate le condizioni di esercizio di cui al punto B3 della Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (di seguito "*Dichiarazione*") nei seguenti casi:
 - a) quando la natura, la specificità e le caratteristiche degli impianti di diffusione sonora e degli impianti di trattamento dell'aria (es.: impianti vetusti privi di schede tecniche o di certificazione, impianti auto costruiti, ecc...) non consentono la verifica della veridicità di quanto auto dichiarato;
 - b) qualora il produttore non dichiari la potenza sonora degli impianti di diffusione sonora o degli impianti di trattamento dell'aria e ciò non ne consenta la verifica puntuale da parte degli organi competenti.
2. Il Settore Commercio SUAP e Attività Produttive (di seguito "*Settore Commercio*") nell'ambito dei controlli di competenza, ordinerà al titolare del pubblico esercizio, di depositare entro 30 (trenta) giorni, una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (di seguito "*V.P.I.A.*"), qualora, nonostante quanto previsto al punto 1, il titolare del pubblico esercizio presenti una Dichiarazione avente contenuti non verificabili.
3. Qualora il titolare non ottemperi al deposito della V.P.I.A. entro il termine perentorio indicato, il Settore Commercio, per consentire la regolare prosecuzione dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di impatto acustico, ordinerà la rimozione di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno del pubblico esercizio, prescrivendo, contestualmente, il divieto all'utilizzo degli stessi ed allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

PARAGRAFO 2

CONTROLLI DA ESEGUIRE SULLE VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO PRIMA DELLA TRASMISSIONE AD A.R.P.A.

1. Il Settore Commercio, prima di trasmettere la V.P.I.A. all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (di seguito A.R.P.A.) della Lombardia controllerà che la stessa abbia i requisiti di forma e sostanza per essere inoltrata. Se ricorrono i presupposti, si procederà con la trasmissione ad A.R.P.A.; se invece la stessa risultasse non idonea per i seguenti motivi:
 - a) le condizioni di esercizio del pubblico esercizio descritte nella V.P.I.A. sono tali da poter rientrare nei casi A o B della *Dichiarazione*;
 - b) la V.P.I.A. è intestata ad un soggetto diverso dal titolare del pubblico esercizio o dalla Società gerente lo stesso;
 - c) la V.P.I.A. sia stata redatta in data antecedente all'entrata in vigore dell'attuale normativa che disciplina la redazione della stessa;
 - d) la V.P.I.A. è stata redatta per locali diversi da quelli in cui viene svolta l'attività di somministrazione;

l'Ufficio ordinerà:

- nel caso a): il deposito entro e non oltre 30 (trenta) giorni di una *Dichiarazione* rispondente a quanto descritto nella V.P.I.A.. Qualora il titolare non ottemperi al deposito della *Dichiarazione* entro il

termine perentorio su indicato, il Settore Commercio adotterà un provvedimento atto a prescrivere che l'attività di somministrazione debba essere svolta nel rispetto di quanto descritto nella V.P.I.A. che costituirà parte integrante dello stesso provvedimento;

- nei casi *b), c) e d)*: il deposito entro e non oltre 30 (trenta) giorni di una nuova V.P.I.A.. Qualora il titolare non ottemperi al deposito della V.P.I.A. entro il termine perentorio su indicato, il Settore Commercio, per consentire la regolare prosecuzione dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di impatto acustico, ordinerà la rimozione di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno del pubblico esercizio prescrivendo contestualmente il divieto all'utilizzo degli stessi ed allo svolgimento manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

PARAGRAFO 3

MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO CHE INCIDONO SULL'IMPATTO ACUSTICO

In caso di modifiche delle condizioni di esercizio che incidono sull'impatto acustico, successive all'inoltro della S.C.I.A., e/o ad eventuali precedenti provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico, il titolare deve presentare al Settore Commercio la "Comunicazione di modifica delle condizioni di esercizio" di cui al paragrafo 4 - punto 1 - delle Linee di Indirizzo approvate con Determina Dirigenziale P.G. 309.828/2016 (di seguito *Comunicazione*), allegando la *Dichiarazione* e, qualora prevista la V.P.I.A.,

Qualora la modifica delle condizioni di esercizio, faccia venir meno l'obbligo del deposito della V.P.I.A. e consenta di ricondurre le condizioni di esercizio ai casi A e B3, il titolare del pubblico esercizio dovrà presentare la *Comunicazione* e la *Dichiarazione* tenendo presente le seguenti avvertenze nella stessa indicate:

- a) nuova condizione di esercizio riconducibile a caso A: "*di aver rimosso tutti gli impianti di diffusione sonora in precedenza installati all'interno del pubblico esercizio*".
- b) nuova condizione di esercizio riconducibile a caso B3:
 - "*di aver rimosso tutti gli impianti di diffusione sonora in precedenza installati all'interno del pubblico esercizio*", indicando la tipologia e le caratteristiche tecniche degli impianti di diffusione sonora eventualmente installati in sostituzione di quelli rimossi e rispondenti alle caratteristiche della dichiarazione (impianti con potenza complessiva non superiore a 50 watt);
 - "*di aver rimosso gli impianti di trattamento d'aria non rispondenti alla dichiarazione di cui al caso B3 [es. impianti con emissione massima ad 1 metro di distanza superiore a 50 dB(A)] e che la rimozione degli stessi non è di pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività di somministrazione*".

La *Comunicazione* di cui al punto 1, con allegata la nuova *Dichiarazione* e, se prevista la V.P.I.A., devono essere trasmesse **esclusivamente** al Settore Commercio a mezzo posta certificata all'indirizzo somministrazione.acustica@pec.comune.milano.it ovvero consegnate brevi-manu all'Ufficio competente negli orari di apertura al pubblico.

Il Settore Commercio verifica la correttezza formale e sostanziale della comunicazione e della documentazione ad essa allegata; qualora la documentazione sia stata inviata a mezzo posta certificata, provvederà a renderne copia protocollata al mittente con lo stesso mezzo.

La *Comunicazione*, unitamente alla nuova *Dichiarazione* e alla V.P.I.A., ove prevista, saranno efficaci e produrranno effetto solo se riportanti il numero di protocollo del Settore Commercio.

Nel caso in cui i controlli di cui al punto 2 diano esito positivo, il Settore Commercio adotterà idoneo provvedimento confermativo della *Dichiarazione* allegata alla *Comunicazione* disponendo contestualmente l'annullamento degli effetti di precedenti *Dichiarazioni* ovvero la revoca di eventuali precedenti

provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale a in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Qualora, invece, venga accertata la non correttezza formale e sostanziale della nuova Dichiarazione, non sussistono tutte le condizioni per la sua ricevibilità, o, nel caso di V.P.I.A., i controlli eseguiti ai sensi del paragrafo 2 diano esito negativo, sarà adottato idoneo motivato provvedimento di rigetto.

PARAGRAFO 4

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI A SEGUITO DI PARERE A.R.P.A. NON FAVOREVOLE O PARERE A.R.P.A. CONDIZIONATO

1. Nei casi in cui A.R.P.A. Lombardia esprima parere non favorevole, il Settore Commercio, ordinerà l'immediata inibizione all'utilizzo degli impianti di diffusione sonora installati all'interno del pubblico esercizio, prescrivendo un termine di 30 (trenta) giorni per il deposito di una nuova V.P.I.A..
Qualora il titolare del pubblico esercizio opti per una modifica delle condizioni di esercizio tali da far venir meno l'obbligo del deposito della V.P.I.A. e, quindi, riconduce le condizioni di esercizio ai casi A o B3, lo stesso dovrà presentare la Comunicazione e la Dichiarazione tenendo presente le seguenti avvertenze nella stessa indicate:
 - a) nuova condizione di esercizio riconducibile a caso A: *"di aver rimosso tutti gli impianti di diffusione sonora in precedenza installati all'interno del pubblico esercizio"*.
 - b) nuova condizione di esercizio riconducibile a caso B3:
 - *"di aver rimosso tutti gli impianti di diffusione sonora in precedenza installati all'interno del pubblico esercizio"*, indicando la tipologia e le caratteristiche tecniche degli impianti di diffusione sonora eventualmente installati in sostituzione di quelli rimossi e rispondenti alle caratteristiche della dichiarazione (impianti con potenza complessiva non superiore a 50 watt);
 - *"di aver rimosso gli impianti di trattamento d'aria non rispondenti alla dichiarazione di cui al caso B3 [es. impianti con emissione massima ad 1 metro di distanza superiore a 50 dB(A)] e che la rimozione degli stessi non è di pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività di somministrazione"*.
2. Qualora il titolare, entro il termine perentorio indicato, non ottemperi al deposito della V.P.I.A. o non provveda al deposito della nuova Dichiarazione, il Settore Commercio, al fine di rendere legittima la prosecuzione dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di impatto acustico, ordinerà la rimozione di tutti gli impianti di diffusione sonora installati o in uso all'interno del pubblico esercizio prescrivendo contestualmente che all'interno del pubblico esercizio non debbano essere installati e non devono essere utilizzati impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e che non debbano essere svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
3. Nei casi in cui A.R.P.A. Lombardia abbia espresso parere favorevole condizionato, il Settore Commercio, tenuto conto delle osservazioni formulate da A.R.P.A. Lombardia, adotterà, a seconda della specificità del caso, i provvedimenti ordinatori più idonei a consentire la legittima prosecuzione dell'attività da parte del pubblico esercizio, informando, qualora l'attività del pubblico esercizio comprenda anche plateatico, il Settore Gestione Occupazione Suolo Catasto e SIT.
4. Nel caso in cui vi siano modifiche nella titolarità del pubblico esercizio e non siano intervenute modifiche nelle condizioni di esercizio dell'attività o il titolare non abbia provveduto autonomamente a depositare una nuova V.P.I.A., i provvedimenti previsti ai punti 1 e 2 saranno adottati nei confronti dei nuovi titolari. Se il subentro è successivo all'adozione dei citati provvedimenti gli stessi saranno reiterati nei confronti del nuovo titolare.

PARAGRAFO 5

PROVVEDIMENTI DA ADOTTARSI A SEGUITO DI ACCERTATE FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora nell'ambito dei controlli finalizzati alla verifica della veridicità di quanto affermato nelle Dichiarazioni venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato dal titolare nella Dichiarazione saranno adottati dal Settore Commercio i seguenti provvedimenti:
 - a) Se il titolare ha dichiarato le condizioni di cui al punto A, ovvero che *"all'interno del pubblico esercizio non sono installati e non vengono utilizzati impianti di diffusione sonora di qualsiasi natura e/o non vengono svolte manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali"* sarà ordinata l'immediata inibizione all'utilizzo di impianti di diffusione sonora e la successiva rimozione entro 15 (quindici) giorni (qualora la scadenza coincida con le giornate di sabato, domenica o altro giorno festivo la rimozione dovrà essere effettuata entro il primo giorno feriale successivo) di tutti gli impianti di diffusione sonora presenti all'interno del pubblico esercizio e prescritto il divieto all'utilizzo degli stessi ed allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - b) Se il titolare ha dichiarato le condizioni di cui al caso B1, ovvero *"Apertura dopo le 6:00 - Chiusura non oltre le 22:00"* - sarà disposta la limitazione dell'attività al solo periodo di riferimento diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00). Se il titolare ha dichiarato le condizioni di cui al caso B2, ovvero che il pubblico esercizio non è strutturalmente connesso con edifici all'interno dei quali vi siano delle residenze o che lo stesso è situato a più di 50 m da residenze, sarà ordinato il deposito entro 30 (trenta) giorni di una nuova Dichiarazione accompagnata qualora previsto da una V.P.L.A.
 - c) Se il titolare ha dichiarato le condizioni di cui al caso B3:
 - se la difformità è relativa agli impianti di diffusione sonora, ovvero presenza di impianti con potenza complessiva superiore a 50 watt, sarà ordinata l'immediata inibizione all'utilizzo di impianti di diffusione sonora e la successiva rimozione entro 15 (quindici) giorni (qualora la scadenza coincida con le giornate di sabato, domenica o altro giorno festivo la rimozione dovrà essere effettuata entro il primo giorno feriale successivo) di tutti gli impianti di diffusione sonora presenti all'interno del pubblico esercizio, con la facoltà di procedere alla sostituzione degli stessi con altri rispondenti alle caratteristiche tecniche dichiarate (impianti con potenza complessiva non superiore a 50 watt). Nel caso in cui il titolare del pubblico esercizio si avvalga di questa facoltà sarà tenuto a comunicare la tipologia e le caratteristiche tecniche degli impianti di diffusione sonora eventualmente installati in sostituzione di quelli rimossi.
 - se la difformità è relativa alla sola presenza di subwoofer, sarà immediatamente ordinata la rimozione degli stessi.
 - se la difformità è relativa allo svolgimento di manifestazioni di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali (es.: svolgimento di DJ Set, concertini, piano bar, cabaret, ecc...) sarà immediatamente prescritto il divieto allo svolgimento di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - se la difformità è relativa agli impianti di trattamento dell'aria, in considerazione del fatto che la rimozione degli stessi e/o il loro non utilizzo potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività, sarà ordinato il deposito entro 30 (trenta) giorni di una V.P.L.A.. Il titolare del pubblico esercizio potrà entro lo stesso termine procedere alla rimozione degli impianti di trattamento d'aria non indispensabili allo svolgimento dell'attività al fine di ripristinare le condizioni dichiarate. In questo caso in sostituzione della prescritta V.P.L.A. dovrà presentare una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà dichiarando quali sono gli impianti rimossi tra quelli riscontrati in sede di sopralluogo e che la rimozione degli stessi non è di pregiudizio al regolare svolgimento dell'attività di somministrazione.
2. In tutti i casi in cui il titolare del pubblico esercizio, a fronte delle richieste di cui ai punti precedenti non provveda al deposito della prevista documentazione, il Settore Commercio, per consentire la regolare prosecuzione dell'attività ai sensi della normativa vigente in materia di impatto acustico, ordinerà la rimozione di tutti gli impianti di diffusione sonora installati all'interno del pubblico esercizio

prescrivendo contestualmente il divieto all'utilizzo degli stessi ed allo svolgimento manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

PARAGRAFO 6
SOSPENSIONE EFFICACIA/REVOCA/MODIFICA
DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DEI PRECEDENTI PARAGRAFI

1. I provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti paragrafi potranno prevedere una particolare clausola che disponga che a seguito della presentazione di una nuova *Dichiarazione* o di una nuova V.P.L.A., regolarmente protocollata dal Settore Commercio, l'efficacia del provvedimento sia temporaneamente sospesa in attesa dell'istruttoria da parte dei Settori competenti a seconda della specifica fattispecie (Settore Commercio o Settore Politiche Ambientali ed Energetiche).
2. I provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti paragrafi saranno revocati e/o modificati dal Settore competente, dopo aver proceduto con le valutazioni e gli adempimenti inerenti la specifica fattispecie, qualora l'istruttoria abbia esito "positivo". Qualora l'istruttoria abbia invece esito negativo sarà adottato un nuovo provvedimento atto a rendere nuovamente efficace il provvedimento "sospeso".